

Cambiamenti significativi per le tipologie di ingredienti e le restrizioni all'utilizzo

Con la decisione comunitaria n. 799/2006 nuovi criteri Ecolabel per gli ammendanti

di **Fabio Iraldo**, CESISP - centro interuniversitario per lo sviluppo della sostenibilità dei prodotti

Con la pubblicazione della decisione n. 2006/799/CE, sono stati aggiornati i criteri ecologici e i requisiti di valutazione e verifica per l'assegnazione dell'Ecolabel agli ammendanti del suolo. Cambiamenti significativi per le tipologie di ingredienti ammesse al fine di ottenere il marchio, con riferimento sia alle sostanze organiche che derivano dal trattamento e/o dal riutilizzo dei rifiuti sia ai fanghi; in quest'ultimo caso, il chiarimento fornisce notevoli opportunità di sbocco al settore alimentare per la valorizzazione degli scarti e dei residui di produzione attraverso un riconoscimento ufficiale di qualità ambientale della loro destinazione. Disciplinati anche le restrizioni all'utilizzo, la limitazione delle sostanze pericolose, il contenuto di contaminanti "fisici", il carico di nutrienti, le caratteristiche del prodotto, la presenza di patogeni primari e piante infestanti, i rapporti con la normativa tecnica, l'entrata in vigore e il periodo transitorio.



Il testo integrale della decisione 3 novembre 2006, n. 2006/799/CE, è disponibile nella sezione **"Documentazione integrativa"** del sito:

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com

Mentre il processo di revisione del regolamento Ecolabel (2000/1980/CE)^[1], istitutivo del marchio di qualità ambientale dell'Unione europea, entra nel vivo e si accende il confronto fra gli Stati membri sulle innovazioni ritenute strategiche per alimentarne lo sviluppo sul mercato e l'efficacia come strumento di politica ambientale, la Commissione europea, parallelamente, continua a svolgere le attività "routinarie" di aggiornamento dei criteri relativi ai diversi gruppi di prodotto ammessi a etichettatura. Con la pubblicazione della decisione 3 novembre 2006, n. 2006/799/CE^[2], sono stati aggiornati i criteri ecologici (e rispettivi requisiti di valutazione e verifica) per l'assegnazione dell'Ecolabel agli ammendanti del suolo.

Una prima novità di rilievo introdotta con questa decisione è stata la scelta di scindere in due gruppi distinti i requisiti che regolano l'ammissibilità a Ecolabel di prodotti che, in precedenza, veni-

vano accomunati nella stessa serie di criteri^[3]:

- gli ammendanti del suolo;
- i substrati di coltivazione.

Pur simili nelle caratteristiche, questi prodotti sono stati separati in ragione della diversa "funzione d'uso", che comporta alcune variazioni significative per la concessione del marchio ecologico. I criteri ecologici proposti dalla nuova decisione si applicano, pertanto, ai soli prodotti ammendanti del suolo e sostituiscono i criteri precedentemente in vigore per questo gruppo di prodotti.

Le nuove tipologie di ingredienti

I nuovi criteri stabiliscono, in primo luogo, le tipologie di ingredienti che sono consentite al fine di ottenere il marchio Ecolabel:

- la prima tipologia si riferisce agli ingredienti di **tipo organico**, ovvero alle sostanze organiche che derivano dal trattamento e/o dal riutilizzo dei rifiuti (così come definiti nella direttiva 75/442/CEE^[4] e nel suo Allegato I). Oc-

[1] «Regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica» (in G.U.C.E. L del 21 settembre 2000, n. 118 e nella sezione

(segue)

corre notare come la decisione sugli ammendanti escluda esplicitamente la torba dagli ingredienti organici considerati idonei, fugando così i dubbi che avevano caratterizzato l'applicazione dei criteri precedenti in alcuni Paesi, quali ad esempio il Regno Unito;

- una seconda tipologia di ingredienti consentiti dai nuovi criteri è relativa ai **fanghi**. Anche in questo caso si tratta di una novità rispetto alla precedente formulazione dei criteri; mentre la decisione 2001/688/CE si limitava a escludere i “fanghi di depurazione”, la nuova decisione sugli ammendanti chiarisce definitivamente che questa esclusione non comprende fanghi derivanti dal trattamento *in loco* di effluenti derivanti da diversi processi produttivi del settore alimentare (si veda la *tabella 1*). Va sottolineato come questo chiarimento, atteso da molti, fornisca notevoli opportunità di sbocco al settore alimentare per la valorizzazione degli scarti e dei residui di produzione attraverso un riconoscimento ufficiale di qualità ambientale della loro destinazione. Naturalmente, al fine di consentire l'utilizzo di queste categorie di “fanghi”, la decisione richiede che essi siano sempre «*separati da un'unica fonte*», vale a dire che non siano stati mischiati con effluenti o fanghi esterni al processo di produzione specificato.

La decisione 2006/799/CE stabilisce anche che, per poter essere impiegati nel *compost*, i fanghi debbano rispondere a tutti i criteri definiti dalla stessa per le altre

tipologie di ingredienti, ivi inclusi quelli relativi alla concentrazione di metalli pesanti e alle misure necessarie alla corretta stabilizzazione e igienizzazione.

Restrizioni all'utilizzo

Un'ulteriore innovazione, introdotta dalla decisione 2006/799/CE, consiste nella restrizione all'utilizzo di alcuni ingredienti. Si tratta della terza tipologia di ingredienti, i **minerali**, per i quali viene esplicitato il divieto di estrazione dai cosiddetti SIC (siti di importanza comunitaria, ex direttiva 92/43/CEE^[5], cosiddetta “direttiva *habitat*”) dalle aree della rete Natura 2000 (zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE^[6], cosiddetta “direttiva uccelli”) e dalle aree di cui alla direttiva 92/43/CEE o aree equivalenti situate al di fuori della Comunità europea, soggette alle corrispettive disposizioni della convenzione delle Nazioni unite sulla diversità biologica. Come risulta evidente, si tratta di esclusioni mirate a garantire la conservazione di *habitat* naturali e di specie floristiche e faunistiche protette, che potrebbero essere messe a repentaglio dall'eccessivo prelievo di terre e di minerali atti alla produzione di ammendanti per suolo.

La limitazione delle sostanze pericolose

I criteri ecologici prevedono, inoltre, la limitazione delle sostanze pericolose presenti del prodotto ammendante, con particolare riferimento alla concentrazione

di metalli pesanti. I valori limite, espressi in mg per kg di prodotto finale (peso a secco), non sono stati modificati rispetto alla precedente versione dei criteri. Sotto questo profilo, dunque, la revisione dell'Ecolabel per gli ammendanti non ha portato a maggiori restrittività dei criteri, come ci si poteva attendere. La Commissione ha ritenuto di dover aggiungere soltanto un chiarimento, già ampiamente recepito e dato per scontato nell'attuazione dei criteri, relativo alla necessità di applicare, se del caso, i limiti più severi eventualmente contemplati dalla normativa nazionale di uno Stato membro in luogo dei valori Ecolabel. Sempre con riferimento al contenuto di sostanze pericolose, è, infine, interessante notare come sia stato rimosso il divieto di impiegare cortecce trattate con pesticidi.

Il contenuto di contaminanti “fisici”

Inalterati rispetto alla versione datata 2001 rimangono anche i criteri relativi al contenuto di contaminanti “fisici” (vetri, metalli e plastiche di dimensione maggiore a 2 mm), il cui peso deve essere inferiore allo 0,5% del peso totale del prodotto ammendante espresso a secco.

Il carico di nutrienti

Per quanto riguarda il carico di nutrienti presente nel prodotto, va evidenziato come la Commissione abbia mantenuto il solo criterio relativo alla concentrazione di azoto totale (non superiore al 3%

“Documentazione di base” dell'indirizzo <http://www.ambientesicurezza.ilssole24ore.com>). Si veda anche il n. 22/2000 di Ambiente&Sicurezza.

[2] In G.U.C.E. L del 24 novembre 2006, n. 325.

[3] Si veda la decisione 2001/688/CE «che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo e ai substrati di coltivazione» (in G.U.C.E. L del 12 settembre 2001, n. 242).

[4] «Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti» (in G.U.C.E. L del 25 luglio 1975, n. 194).

[5] «Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche» (in G.U.C.E. L del 22 luglio 1992, n. 206).

[6] «Direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici» (in G.U.C.E. L 103 del 25 aprile 1979).

TABELLA 1

Tipologie di fanghi ritenuti idonei secondo i nuovi criteri Ecolabel

Codice europeo dei rifiuti (di cui alla decisione 2001/118/CE)	Descrizione
0203 05	Fanghi prodotti dal trattamento <i>in loco</i> degli effluenti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lieviti ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa.
0204 03	Fanghi prodotti dal trattamento <i>in loco</i> degli effluenti della raffinazione dello zucchero.
0205 02	Fanghi prodotti dal trattamento <i>in loco</i> degli effluenti dell'industria lattiero-casearia.
0206 03	Fanghi prodotti dal trattamento <i>in loco</i> degli effluenti dell'industria dolciaria e della panificazione.
0207 05	Fanghi prodotti dal trattamento <i>in loco</i> degli effluenti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao).

in peso) e al contenuto di azoto inorganico (non superiore al 20% dell'azoto totale), mentre abbia deciso di eliminare il criterio riguardante il carico massimo di nutrienti sul suolo corrispondente al tasso di applicazione raccomandato nelle informazioni sulle modalità di impiego dell'ammendante, risultato nell'esperienza applicativa di difficile traduzione pratica e spesso vanificato da rilevanti eccezioni.

Le caratteristiche del prodotto

Anche nel caso dei criteri relativi alle «*caratteristiche del prodotto*» si è proceduto a una semplificazione mirata a rendere i criteri meno complessi e più ragionevolmente applicabili. Se, infatti, da un lato viene ribadito che gli ammendanti «*devono essere forniti in forma solida e devono contenere almeno il 25% di sostanza secca in peso e almeno il 20% di sostanza organica espressa in peso di sostanza secca (misurato come perdita al fuoco)*» e che «*non devono avere effetti ne-*

gativi sulla germinazione o sulla successiva crescita dei vegetali», dall'altro viene eliminato il requisito che imponeva all'ammendante di non generare odori sgradevoli in seguito all'applicazione sul suolo.

Le difficoltà nel verificare un criterio non precisamente misurabile e l'arbitrarietà insita nello stesso, oltre alla constatazione dell'inevitabile presenza di emissioni odorigene di qualche entità nell'applicazione di questi prodotti, hanno convinto la Commissione a rinunciare a questo criterio, attendendo eventuali futuri sviluppi che lo rendano maggiormente praticabile.

Patogeni primari e piante infestanti

Altri criteri confermati dalla nuova decisione concernono:

- la presenza di patogeni primari (ai limiti su *Salmonella* ed *Escherichia coli* è stata aggiunta l'assenza di uova di elminti per i prodotti il cui contenuto organico non è derivato da rifiuti vegetali, di parchi e giardini);

- il contenuto di semi o parti riproduttive di piante infestanti (inferiori a 2 unità per litro).

Informazioni allegare al prodotto

Con la sezione conclusiva riguardante i requisiti per le «*informazioni allegare al prodotto*», infine, la decisione 2006/799/CE fornisce l'ennesima conferma della rilevante attenzione posta dalla Commissione europea

- da un lato, sul coinvolgimento del consumatore nelle pratiche di corretto utilizzo del prodotto a fini ambientali;
- dall'altro, sulla necessità di garantire che il prodotto con l'Ecolabel offerto sul mercato sia in grado di garantire prestazioni accettabili anche sul piano della qualità e dell'efficacia (comparabili con quelle dei prodotti tradizionali).

Questa sezione, ad esempio, contiene criteri che richiedono al produttore di specificare chiaramente l'uso a cui «è destinato il prodotto ed eventuali limitazioni di utilizzo», di fornire «*indicazioni per la manipolazione e il corretto uso*» e di riportare le

«modalità di impiego consigliate», arrivando a specificare per gli utilizzatori non professionali il «tasso di applicazione raccomandato, espresso in chilogrammi o litri di prodotto per superficie unitaria per anno».

Come per tutti gli altri gruppi di prodotti Ecolabel, la decisione prevede che il rispetto dei criteri sia attestato dal produttore in diversi modi:

- dichiarazioni di conformità;
- relazioni su prove effettuate da laboratori esterni accreditati o dallo stesso produttore;
- per quanto riguarda le informazioni per il consumatore, un campione dell'imballaggio su cui esse vengono apposte.

La normativa tecnica

In particolare, per ciò che concerne le prove, la decisione 2006/799/CE chiarisce che i campionamenti devono essere effettuati se-

condo le metodologie fissate dal comitato tecnico CEN/TC 223-WG 3 (come specificato e approvato dal CEN nella norma EN 12579 - «Ammendanti e substrati per coltura - Campionamento»). Laddove siano richiesti prove e campionamenti non compresi nei suddetti metodi e tecniche, la decisione prevede che l'organismo competente che prende in esame la domanda indichi i metodi di prova e/o di campionamento che ritiene ammissibili.

Vale la pena sottolineare, in una fase in cui le sinergie fra EMAS ed Ecolabel sono oggetto di dibattito nell'ambito dei rispettivi processi di revisione, che la decisione 2006/799/CE raccomanda esplicitamente agli organismi competenti Ecolabel di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformi-

tà ai criteri previsti, dell'attuazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14001, pur non considerando ovviamente l'applicazione di tali sistemi obbligatoria.

L'entrata in vigore

Per quanto riguarda, infine, l'entrata in vigore dei suoi requisiti, la decisione chiarisce che i criteri attualmente in vigore hanno validità fino al **28 agosto 2007**, dopodiché entreranno in vigore i nuovi criteri che avranno durata quadriennale. Viene infine concesso un **periodo transitorio** non superiore a diciotto mesi per consentire ai produttori che hanno ottenuto o richiesto l'assegnazione del marchio di qualità ecologica per i loro prodotti prima del 1° ottobre 2006 di adeguare questi prodotti ai nuovi requisiti Ecolabel.

I LIBRI DI AMBIENTE&SICUREZZA

REPERTORIO DEI PIANI DI SICUREZZA

C. G. Catanoso, L. Mangiapane, M. Guidetti

L'obiettivo dell'opera è di definire correttamente i contenuti dei piani di coordinamento e operativi e di fornire diversi esempi in grado di facilitare l'attività dei coordinatori della sicurezza e delle imprese esecutrici grazie ai modelli presentati riguardanti varie tipologie di lavori. Nel volume, dopo una breve analisi della normativa di riferimento, vengono definiti i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza, evidenziando i principali punti critici.

Il testo contiene una sintesi degli esempi di redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza.

Nel CD-Rom allegato sono stati inseriti dodici esempi completi di piani di sicurezza e coordinamento e dieci esempi completi di piani operativi di sicurezza.

Pagg. 272 + CD-Rom – € 56,00



Per ulteriori informazioni: tel. 02.4587010

Disponibile anche nelle migliori librerie

SHOPPING24 Disponibile anche sul sito www.shopping24.it

